

# CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE SINDACO METROPOLITANO

L'anno duemilaventidue il giorno venti del mese di maggio, il Sindaco metropolitano Prof. Roberto Gualtieri ha adottato il seguente atto:

#### **DECRETO N. 73 del 20.05.2022**

OGGETTO: Accordo di collaborazione (art. 15 legge 241/1990) tra Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

OGGETTO: Accordo di collaborazione (art. 15 legge 241/1990) tra Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

#### IL SINDACO METROPOLITANO

Su proposta del Vice Sindaco Pierluigi Sanna delegato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Progetti europei e Rapporti con gli Enti Locali;

Visti:

1'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni";

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale.

Premesso che:

Città metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale condividono una pluralità di obiettivi e strategie in materia ambientale, anche con riferimento ai temi agroforestali; in particolare:

- hanno tra i loro obiettivi di sostenibilità ambientale l'abbattimento delle emissioni di CO2, anche attraverso la riforestazione urbana;
- partecipano congiuntamente e sinergicamente al bando PNRR per la Riforestazione Urbana;
- la Città metropolitana e Roma Capitale prevedono la piantumazione di due milioni di alberi
  nei prossimi anni, di cui un milione nell'area urbana di Roma, in considerazione del
  quindicesimo obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che indica di attuare politiche per una
  gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la deforestazione, promuovere il recupero
  delle foreste degradate, aumentare le operazioni per ripotenziare la forestazione a livello
  globale;
- ritengono la forestazione urbana uno strumento essenziale per contrastare la presenza nell'atmosfera di sostanze inquinanti e al tempo stesso assorbire grandi quantità di CO2;
- ai fini della partecipazione al bando PNRR Riforestazione Urbana, la Città Metropolitana e Roma Capitale ritengono necessario avviare sinergicamente processi per autoprodurre le piante utili alla riforestazione stessa.

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n. 454 e riordinato dall'art. 1, comma 381, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

#### Considerato che:

è opportuno promuovere un Accordo di collaborazione ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative finanziate dal PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;

per lo svolgimento delle attività previste dal suddetto Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti, previa approvazione, per quanto riguarda Città metropolitana di Roma Capitale, con apposito decreto sindacale;

le convenzioni operative potranno includere, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti;

#### Preso atto:

che il Dirigente ad interim del Servizio 3 "Servizi alle imprese e sviluppo locale" del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" Dott. Stefano Carta ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.:

che il Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Direttore del Dipartimento IV "Pianificazione, sviluppo e governo del territorio" ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei "compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti", nulla osserva;


#### **DECRETA**

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

• di approvare lo schema di Accordo di collaborazione (ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241) tra la Città metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) allegato al presente atto.

IL SINDACO METROPOLITANO F.to digitalmente ROBERTO GUALTIERI







ACCORDO DI COLLABORAZIONE	
(Art. 15 legge 241/1990)	
TRA	
Città Metropolitana di Roma Capitale	
E	
Roma Capitale	
E	
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria	
(CREA)	
Città Metropolitana di Roma Capitale (di seguito denominata CMRC) con	
C.F.80034390585 e Partita Iva 06214441005, nella persona del Sindaco Prof.	
Roberto GUALTIERI, nato a Roma il 19/07/1966, o suo delegato, domiciliato	
per la carica in Via IV Novembre, 119/a – 00187 Roma;	
е	
Roma Capitale, con C.F. 02438750586 e Partita IVA 01057861005, nella	
persona del Sindaco Prof. Roberto GUALTIERI, nato a Roma il 19/07/1966, o	
suo delegato, domiciliato per la carica in Piazza del Campidoglio 1, 00186	
Roma;	
е	
il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di	
seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA	
08183101008, avente sede in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma,	
rappresentato dal suo Presidente e legale rappresentante Prof. Carlo	

GAUDIO, nato	o il 18.09.1957 a Cosenza, domiciliato per la carica presso la	
sede dell'Ente	•	
	Premesso che	
Città Metropoli	itana e Roma Capitale condividono una pluralità di obiettivi e	
strategie in ma	ateria ambientale, anche con riferimento ai temi agroforestali;	
in particolare:		
- Hanno	tra i loro obiettivi di sostenibilità ambientale l'abbattimento delle	
emissio	oni di CO2, anche attraverso la riforestazione urbana;	
- Parteci	ipano congiuntamente e sinergicamente al bando PNRR per la	
Rifores	stazione Urbana;	
- La Citt	à metropolitana e Roma Capitale prevedono la piantumazione	
di due	milioni di alberi nei prossimi anni, di cui un milione nell'area	
urbana	di Roma, in considerazione del	
quindic	cesimo obiettivo dell'Agenda ONU 2030, che indica di attuare	
politich	ne per una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, fermare la	
defores	stazione, promuovere il recupero delle foreste degradate,	
aumen	tare le operazioni per ripotenziare la forestazione a livello	
globale	e;	
- ritengo	ono la forestazione urbana uno strumento essenziale per	
contras	stare la presenza nell'atmosfera di sostanze inquinanti e al	
tempo	stesso assorbire grandi quantità di CO2;	
- ai fini c	della partecipazione al bando PNRR Riforestazione Urbana, la	
Città N	Metropolitana e Roma Capitale ritengono necessario avviare	

 sinergicamente processi per autoprodurre le piante utili alla	
 riforestazione stessa;	
 II CREA:	
 - è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
 personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero per le politiche	
 agricole, alimentari, forestali e del turismo, istituito con Decreto Legislativo in	
 data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
 legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
 autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
 produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
 università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
 delle produzioni e la tutela del consumatore;	
 - fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	
 organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	
 Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti	
 territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;	
- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale	
 o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;	
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	
turismo un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare,	
forestale e della pesca;	
- fornisce al Ministro per le politiche agricole, alimentari, forestali e del	

turismo ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la	
valutazione delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare	
- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,	
alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo	
sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;	
- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento	
dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;	
- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate	
alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità	
dei prodotti nazionali;	
- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle	
varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che	
regolano il settore;	
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di	
integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al	
fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;	
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e	
internazionale;	
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
nutrizione per la salute dell'uomo;	
- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
comunitario e internazionale;	
- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	

 gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
 delle parti sociali e dell'associazionismo;	
 - favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
 comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
 nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
 formativa nei settori di competenza;	
 - contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
 adeguati strumenti formativi;	
 - per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
 istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
 con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
 pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti	
 dell'ordinamento vigente;	
 - l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni	
 Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo	
 svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali	
 accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.	
 11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
 - i soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha	
 affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, quali	
 quelli della ricerca e sperimentazione in campo agroforestale, dello sviluppo	
delle azioni di forestazione urbana, dello studio delle interazioni tra città e	
ambiente e della tutela del patrimonio ambientale e forestale, attribuendo	
 competenze in parte diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio	
 congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da	

 svolgere oggetto del presente Accordo;	
 - i soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in	
numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie	
risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema	
informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono	
resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare	
efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna	
delle parti.	
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1 - Valore delle premesse	
Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo	
 Accordo.	
Art. 2 - Finalità	
Art. 2 - Finalità  Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente  Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente  Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di  rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo,	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;  Art. 3 - Responsabilità	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;  Art. 3 - Responsabilità  Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e CREA definiranno per	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;  Art. 3 - Responsabilità  Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e CREA definiranno per ogni attività i corrispondenti responsabili. Per le attività previste nell'allegato A	
Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e il CREA con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni di rilancio delle azioni in favore del patrimonio agroforestale romano, attraverso azioni congiunte, progetti e cooperazioni, a cominciare dalle iniziative riportate nell'allegato A facente parte integrante del presente Accordo, subordinatamente alla disponibilità di copertura finanziaria e di finanziamento PNRR tramite bando per la Riforestazione Urbana;  Art. 3 - Responsabilità  Città Metropolitana di Roma Capitale, Roma Capitale e CREA definiranno per ogni attività i corrispondenti responsabili. Per le attività previste nell'allegato A Per Città Metropolitana di Roma Capitale il responsabile dell'attività sarà il	

 dell'attività per il Comune di Roma sarà il Direttore pro tempore del	
 Dipartimento Ambiente Arch. Giuseppe Sorrentino; il responsabile dell'attività	
per il CREA sarà il Prof. Pier Maria Corona.	
 Art. 4 - Attività ed impegni reciproci	
Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente	
 realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, Città metropolitana, Il CREA e Roma	
 Capitale si impegnano vicendevolmente all'attuazione delle iniziative	
 dell'Allegato A, attraverso la partecipazione a specifici bandi di finanziamento,	
 nonché ad altre iniziative che possano risultare proficue per il raggiungimento	
 delle finalità di cui all'art. 2.	
 Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
 Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno	
 prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno	
sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative	
 includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni	
 reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio	
personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la	
regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione	
delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i	
contributi dei soggetti partecipanti.	
Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato	
di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente	
un abstract delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale	
precedentemente determinato.	
 Art. 6 - Riservatezza	

 Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei	
 propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente	
 riservata.	
 Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di	
 pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate	
 solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.	
 Art. 7 – Tutela del background	
 Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i	
 materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del	
presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che	
le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali	
 vengono concesse e sono ricevute.	
Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati	
 Art. 6 - Froprieta e utilizzazione dei risultati	
 Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
·	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo  Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo  Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata quadriennale.	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo  Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata quadriennale.  Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo  Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata quadriennale.  Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.	
Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.  Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo  Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata quadriennale.  Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.  L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da	

	In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.
	Art. 10 - Trattamento dati personali
	Tutti i dati personali comunicati da ciascuna parte sono lecitamente trattati
	sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del
	Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione del presente Accordo,
	ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali
	funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra
	e medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia
	e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione
	sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi
	all'esecuzione del presente Accordo. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a
	oro riconosciuti dalla vigente normativa in materia. L'informativa completa
	redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è
	consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo
	https://www.comune.roma.it/web/it/trattamento-dati-personali.page.
	Art. 11 - Responsabilità
	Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura
	dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose
	dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,
	altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente
	Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso
	l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.
	Art. 12 - Diritto di recesso
f .	l de la companya de

	e parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di	
	opravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a	
	ausa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere	
	nilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di	
al	lmeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o	
P	PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di	
e	secuzione.	
	Art. 13 - Disciplina delle controversie	
0	Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del	
pı	resente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà	
d	evoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.	
1:	33, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.	
	l de la companya de	
	Art. 14 - Norme applicabili	
	Art. 14 - Norme applicabili  Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	••	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali  Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali  Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali  Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali  Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente	
	Il presente Accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.  Art. 15 - Oneri fiscali  Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente	

	Ai sensi dell'art. 2 parte I d	della Tariffa Allegato A del D.F	P.R. 642/1972 le spese		
	di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno				
	assolte in maniera virtuale		•		
	Letto, confermato e sottos	scritto			
	Roma, Iì				
	Per CMRC	per Roma Capitale	per il CREA		
	II Sindaco	II Sindaco	II Presidente		
	Prof. Roberto Gualtieri	Prof. Roberto Gualtieri	Prof. Carlo Gaudio		
-					
-					

# Azienda Ovile del CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno

# Scheda di sintesi di produzione vivaistica per finalità di forestazione urbana e peri-urbana

#### 1. Caratteristiche aziendali

L'Azienda "Ovile", assegnata al Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA, è ubicata nel Comune di Roma in località Casalotti, Via Valle della Quistione 27, a ovest del centro della città e all'esterno del G.R.A. La superficie aziendale di 75,98 ettari è quasi totalmente soggetta a vincolo naturalistico, in quanto ricadente nei limiti amministrativi del Monumento Naturale "Parco della Cellulosa", istituito con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 165/2006.



Il personale in servizio presso la sede di CREA -FL di Roma è ripartito in ricercatori (2), tecnologi (3), collaboratori tecnici (4), operatori tecnici (1), funzionario di amministrazione (1), oltre a 2 unità di personale distaccate da altri Centri dell'Ente e diverse unità di personale tra borsisti e assegnisti. L'attività aziendale di campo è svolta con il supporto operativo di 1 operaio stagionale a tempo determinato (OTD).

Dal 2017 fa parte delle aziende sperimentali afferenti al Centro di ricerca Foreste e Legno del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'Economia Agraria (CREA). Le attività svolte sono indirizzate alla sperimentazione di specie arboree di interesse forestale, sia indigene che esotiche, quali conifere a rapido accrescimento, latifoglie per la produzione di legname di qualità e latifoglie a turni brevi per la produzione di biomasse da utilizzare a fini energetici. L'Azienda ospita piantagioni di specie forestali mediterranee (pini, cedri, cipressi) e di specie a rapido accrescimento (pioppi, eucalipti) come collezioni di germoplasma per la necessità di disporre di fonti di variabilità genetica nei programmi di selezione. Per la consistente rappresentanza di genotipi presenti, alcune collezioni sono uniche a livello nazionale ed europeo.

## 2. Strutture, attrezzature e competenze

Per le necessità aziendali sono attualmente disponibili 3 trattrici (di cui due con più di 30 anni d'età), una serra in vetro di 530 m², alcuni capannoni e magazzini per il deposito di materiali e attrezzature, due ombrai (in tutto di superficie 4000 m²), una cella frigorifera di circa 12 m², oltre ad alcuni locali adibiti a laboratori per semi o uffici. Tutte queste strutture necessitano di consistenti interventi di ristrutturazione o manutenzione.

L'attività vivaistica forestale è oggi incentrata sulle tecniche di propagazione, sul reperimento dei materiali di base adeguati dal punto di vista genetico e sulla produzione di varie specie, in particolare dei generi Prunus, Juglans, Populus, Pinus, Cedrus, Cupressus, Sequoia, Abies, Eucalyptus, Salix, Quercus, Robinia, e più in generale di specie arboree e arbustive forestali adatte per il clima di tipo mediterraneo.

L'azienda ha mantenuto una licenza per la produzione di piantine ed è iscritta nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, COD. RUOP: IT-12-0438 (Regione Lazio - Determinazione dirigenziale G1705 del 09/12/2019), sigla CREA-FL, CENTRO AZIENDALE: Az. OVILE, RM 0003. In base alla normativa vigente, la produzione vivaistica aziendale è ammessa per finalità sperimentali (art. 4 e 6 DLgs 386/2003).

# 3. Contributo del CREA-FL alle proposte progettuali della Città metropolitana di Roma

In considerazione delle consolidate esperienze tecnico scientifiche in ambito vivaistico e forestale disponibili presso il Centro di ricerca Foreste e Legno del CREA oltre che delle strutture già esistenti presso l'azienda sperimentale Ovile di Roma

Casalotti, il CREA-FL è in grado di garantire un qualificato supporto tecnico-operativo per tutte le fasi necessarie alla realizzazione del piano di forestazione previsto dalla Linea di investimento 3.1 "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" del PNRR. Le competenze del personale ricercatore e tecnico già operante presso il Centro sono idonee alla costituzione di un articolato gruppo di progettazione in grado di contribuire alla individuazione delle potenziali aree candidabili e delle specie arboree e arbustive da utilizzare nella progettazione degli interventi di rimboschimento. Il CREA FL gestirà direttamente le fasi di reperimento e produzione del materiale vivaistico coerentemente con le caratteristiche biogeografiche ed ecologiche dei luoghi prescelti. Potrà altresì supervisionare scientificamente le fasi di gestione e manutenzione degli interventi realizzati, come previsto dal bando per la presentazione delle proposte di progetto per le Città metropolitane.

In termini produttivi la struttura del CREA Azienda Ovile potrà fornire piantine forestali verosimilmente a partire dall'autunno 2023 di un anno di età (in contenitore), partendo da una produzione avviata nell'autunno 2022 (da seme), e dalla acquisizione di altro materiale vegetale, che consentirà di disporre di ulteriori piante di diverse età. In considerazione delle caratteristiche delle aree urbane e peri-urbane indicate come candidabili nel Piano di forestazione, in prima istanza destinate a progetti di rigenerazione urbana (es. aree industriali dismesse, cantiere, degradate, intercluse all'interno delle infrastrutture ferroviarie e stradali, proprietà demaniali lungo corsi d'acqua in cattivo stato di conservazione), si sottolinea il contributo sperimentale del CREA FL nella produzione di piantine con apparato radicale ben sviluppato e di qualità superiore a quelle di tipo commerciale nel caso di loro utilizzo in contesti diversi da quelli non prettamente forestali.

In considerazione dell'elenco di specie coerenti con le potenzialità vegetazionali della Città metropolitana di Roma, ampio ed inclusivo di specie arbustive minori di cui è spesso difficile il reperimento del materiale di propagazione o addirittura la propagazione stessa, il CREA potrà acquisire il materiale ritenuto idoneo direttamente dal mercato vivaistico in relazione alle richieste pervenute. Ciò permetterà di semplificare il reperimento del materiale forestale necessario.

Tenendo conto dell'elenco complessivo, si provvederà a fornire, a titolo di esempio:

- > specie autoctone tipiche dell'Agro Romano (come ad esempio le specie appartenenti al genere *Quercus*);
- specie native minori importanti per la biodiversità (es., acero campestre, orniello);

- specie della macchia mediterranea (es., mirto, cisti, rosa sempreverde, viburno);
- > specie degli ambienti umidi (es., pioppo nero, pioppo bianco).

Le specie oggetto della fornitura saranno concordate tra Comune di Roma e CREA FL con cadenza temporale annuale.

## 4. Interventi strutturali e necessità operative

Di seguito si espongono sinteticamente gli interventi ritenuti prioritari e/o necessari per garantire la produzione necessaria di piante (fino ad un massimo complessivo di 600.000 piantine nel 2023 e 2024), idonee ad interventi di riforestazione in contesto urbano e peri-urbano, ottenute a partire da materiale proveniente da propagazione vegetativa (talee) o da seme. Il materiale sarà conforme alla normativa sulla certificazione del materiale di riproduzione forestale (D. Lgs. 386/2003).

# 4.1 Interventi prioritari necessari

- ➤ Ombraio Ripristino della funzionalità, degli impianti e delle condizioni di sicurezza, per una stima di € 50.000.
- Impianto automatico programmabile di irrigazione e fertirrigazione, completo linee di testata ed ali gocciolanti con sistemi di chiusura e regolazione per una superficie di 10.000 m², per una stima di € 100.000.
- ➤ Macchine e attrezzature vivaistiche miscelatore e trituratore per terriccio, seminatrice/invasatrice, sterilizzatrice per terricci per una stima di € 80.000.
- Materiali necessari per la produzione vivaistica (materiale vegetale, teli pacciamanti, contenitori in plastica, torba, terricci, concimi, per una stima di € 500.000).
- Personale: 4 operai TD (€ 100.000/anno, per un totale nei 3 anni di € 300.000), personale amministrativo TD (€ 60.000/anno, totale € 180.000 nei 3 anni).

#### 4.2 Interventi necessari

Serra - Necessita della sostituzione della copertura, ripristino di alcuni elementi strutturali e funzionali, adeguamento degli impianti di condizionamento, irrigazione e elettrico, per una stima complessiva variabile da € 100.000-200.000.

- ➤ Capannone lavorazione substrati e invasatura Necessita di un adeguamento dell'impianto elettrico, bancali per lavorazione vivaistica, stima costi € 30.000.
- Macchine agricole Una trattrice da vivaio/frutteto con 2 rimorchi, un sollevatore telescopico polifunzionale, un escavatore/zollatore, per una stima complessiva di 130.000 €.
- ➤ Automezzi per trasporto materiali- un furgone, un mezzo cassonato, una autovettura aziendale (pick-up), per una stima di € 100.000.

## 4.3 Interventi utili non prioritari

- Cella frigorifera Sostituzione gruppo frigo e adeguamento, per una stima di € 40.000.
- ➤ Ufficio (amministrazione) e locali di servizio (per il personale operaio) -Ristrutturazione e messa a norma, per una stima di € 150.000.
- ➤ Magazzino prodotti Ristrutturazione per adeguamento anche a officina e messa a norma, per una stima di € 200.000.

# 5. Gruppo tecnico del CREA

Dott. Giuseppe Nervo, dirigente di ricerca – coordinamento scientifico

Dott. Alessandro Alivernini, ricercatore – responsabile di sede e aziendale

Dott. Walter Mattioli, ricercatore – esperto di rimboschimenti e pianificazione forestale

Dott. Giuseppe Pignatti, tecnologo – esperto settore vivaistico forestale

Dott. Emanuele Presutti Saba, tecnologo – esperto idoneità ecologica materiali di propagazione forestale

Dott. Giorgio Pontuale, CTER – esperto impianti tecnologici aziendali

Per. Agr. Francesco Menta, CTER – esperto tecnica vivaistica forestale

#### 6. Conclusioni

Le iniziative sulla forestazione urbana a livello nazionale (PNRR) e internazionale offrono un'opportunità unica e probabilmente non ripetibile a medio-lungo termine per costruire un modello produttivo vivaistico sperimentale che sia in grado di rispondere alle complesse esigenze di riqualificazione e rigenerazione degli spazi urbani. Questa proposta, finalizzata anche alla valorizzazione di competenze ed

infrastrutture ancora presenti presso il CREA, ha come obiettivo prioritario la produzione di materiale vivaistico idoneo per rispondere alle pressanti richieste in materia di forestazione urbana e peri-urbana.

Allo stesso tempo può essere l'occasione per sviluppare "in parallelo" attività divulgative e didattico formative (es. sulla realizzazione e cura dei boschi urbani), oltre che attività con finalità sociali basate sull'impiego di materiali forestali. Per tutte queste iniziative, l'Azienda del CREA FL offre notevoli potenzialità grazie alle sue peculiarità tecnico scientifiche e forestali, abbinate alla storia forestale ed all'ubicazione nel contesto peri-urbano di Roma.